

**FORNITURA BIENNALE DI
INDUMENTI DA LAVORO E DPI**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO- OPZIONE- DURATA	3
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE	4
ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO – REVISIONE PREZZI	4
3.1 Revisione Prezzi	5
ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	7
ART. 6 – CAMPIONATURA.....	8
ART. 7 – CAUZIONI	9
ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	10
ART. 9 - AVVALIMENTO	11
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....	11
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	13
11.1 – Responsabile del procedimento.....	13
11.2 –Direttore dell'esecuzione	13
ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	13
ART. 13 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
13.1 Luogo e termini di consegna	14
13.2 Rilevazione delle taglie	15
13.3 Confezionamento	15
13.3.1 Confezionamento Lotto n. 1 – 2 – 3 - 4	15
13.3.2 Confezionamento Lotto n. 5.....	16
13.4 Collaudo	16
13.4 Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	17
ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	17
ART. 16 – PENALITÀ	18
16.1 Penali per ritardi nella ultimazione della fornitura	18
16.2 Penali per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni	19
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	19
ART. 18 - SUBAPPALTO	19
ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	20
19.1 Risoluzione.....	20
19.2 Recesso.....	21
ART. 20 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	21
ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE.....	21

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO- OPZIONE- DURATA

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura biennale di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale occorrenti per il personale dipendente dell'A.S.I.A. – Napoli SpA (d'ora in avanti denominata ASIA). La fornitura è suddivisa in cinque lotti, il cui oggetto è il seguente:

LOTTO n. 1

INDUMENTI DA LAVORO ESTIVI

- N. 6.600 pantaloni
- N. 6.600 giubbetti
- N. 6.600 camicia m/m
- N. 4.400 berretti
- N. 1.000 t-shirt m/m

LOTTO n. 2

INDUMENTI DA LAVORO INVERNALI

- N. 6.600 pantaloni

LOTTO n. 3

INDUMENTI DA LAVORO INVERNALI

- N. 6.600 felpe
- N. 6.600 t-shirt manica lunga

LOTTO n. 4

INDUMENTI DA LAVORO INVERNALI

- n. 4.400 berretti
- n. 2.500 giacconi
- n. 9.000 gilet alta visibilità

LOTTO n. 5

CALZATURE



ISO 9001 - Cert. n.285110



- n. 4.400 calzature antinfortunistiche da lavoro estive
- n. 4.400 calzature antinfortunistiche da lavoro invernali

La durata dell'appalto è biennale, ovvero 24 mesi dalla data della prima fornitura.

L'ASIA si riserva, inoltre, per tutta la durata dell'appalto, **l'opzione** di chiedere, alla/e impresa/e aggiudicataria/e di aumentare l'erogazione della fornitura **agli stessi patti e condizioni** per un importo massimo il cui ammontare è specificato al successivo art.3.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Il tessuto, la foggia e la confezione dovranno rispondere pienamente alle caratteristiche riportate nelle schede tecniche allegate e contrassegnate con le lettere:

LOTTO n. 1

- A, B, C, D, E;

LOTTO n. 2:

- F;

LOTTO n. 3:

- G, H;

LOTTO n. 4:

- I,J,L

LOTTO n. 5

- N,O;

Le schede tecniche sono allegate al presente capitolato di cui formano parte integrante e sostanziale. I capi forniti dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i canoni standard di produzione. L'ASIA si riserva, all'atto del definitivo benestare alla campionatura presentata dall'impresa aggiudicataria, di apportare eventuali motivate modifiche alle caratteristiche richieste.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO – REVISIONE PREZZI

L'importo presunto dell'appalto posto a base di gara è complessivamente pari a **€ 1.117.296,00** IVA esclusa, di cui **€ 931.080,00** per la fornitura base, **€ 186.216,00** per l'esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 1.

Per ciascun lotto gli importi sono i seguenti:



ISO 9001 - Cert. n.285110



LOTTO n.	Fornitura Base €	Opzione €	Totale €
1	257.120,00	51.424,00	308.544,00
2	101.640,00	20.328,00	121.968,00
3	165.000,00	33.000,00	198.000,00
4	201.400,00	40.280,00	241.680,00
5	205.920,00	41.184,00	247.104,00

3.1 Revisione Prezzi

A partire dalla fornitura prevista per l'anno 2015, decorsi 12 mesi dalla 1^ fornitura, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi* FOI pubblicato dall'ISTAT.

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta giusta **Delibera del CdA dell'ASIA N. 911 del 13/12/2013** ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D. Lgs. 163/06, con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà in presenza anche di una sola offerta valida per ogni lotto. Ciascuna impresa concorrente potrà presentare offerta e risultare aggiudicataria di tutti i lotti.

In una prima fase, la Commissione di gara, in seduta pubblica, esaminerà la documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti e contenuta nella "Busta A", come meglio specificato nell'art. 5 del presente capitolato. Qualora l'ammissione delle offerte alle successive fasi di gara avvenga "con riserva", questa può essere sciolta dalla Commissione in seduta riservata. Nella medesima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta ai sensi del punto III. 2.2) e III. 2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse completa, si procederà alle opportune integrazioni.

Nella medesima seduta si verificherà esclusivamente la presenza dei campioni di cui al successivo art.6 contenuti all'interno dei relativi pacchi presentati da ogni impresa congiuntamente al plico contenente la

documentazione di gara. Successivamente la campionatura prodotta sarà inviata ai laboratori istituzionali specializzati. Qualora a seguito di tali esami dovesse emergere la non conformità dei campioni alle prescrizioni indicate in capitolato e relativi allegati, fatte salve minime imprecisioni o irregolarità che saranno valutate tali ad insindacabile giudizio del laboratorio specializzato, **l'ASIA provvederà all'esclusione dell'offerta**. I campioni presentati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.

Successivamente e nuovamente in seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte e considererà provvisoriamente aggiudicataria l'impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In presenza di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte economiche migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a segnalare al Responsabile Unico del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a



tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – **entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara**, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 289/ACU/13 FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO LOTTO/I_____”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura: **“BUSTA A – GARA N. 289/ACU/13 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** e **“BUSTA B LOTTO/I_____”**. – **GARA N. 289/ACU/13 OFFERTA ECONOMICA”**.

La **Busta “A”**, dovrà, contenere:

- a) tutta la documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) tutta la documentazione di cui al **punto III.2.2** del bando di gara;
- c) tutta la documentazione di cui al **punto III.2.3** del bando di gara.

La **Busta “B”**, dovrà contenere la sola offerta economica. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA**. L'impresa dovrà produrre dichiarazione del prezzo offerto, da indicare sia in cifre che in lettere, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. L'importo dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. Il prezzo offerto dovrà tener conto di tutti gli oneri della fornitura quali a titolo indicativo e non tassativo **imballo, trasporto, scarico, distribuzione, consegna, collaudo** e quant'altro ritenuto necessario per il regolare espletamento della fornitura.

Nell'apposito **Modello 2 offerta economica** dovranno inoltre essere indicati i prezzi unitari dei singoli capi di vestiario/calzature; tali prezzi saranno utilizzati per le variazioni quantitative, in aumento ed in diminuzione, nel rispetto del quinto d'obbligo. Nell'ipotesi di discordanza tra l'importo offerto ed il prodotto dei costi unitari/tipo indumento per il relativo numero, si terrà conto esclusivamente del primo; conseguentemente i costi unitari in argomento saranno adeguati a quelli derivati dal prezzo offerto. Nello stesso modello dovrà essere



ISO 9001 - Cert. n.285110



compilata la tabella della pagina 3, al fine di verificare anche i costi relativi al personale ai sensi dell'art. 82 comma 3 bis D.Lgs 163/06 s.m.i.. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06, le indicazioni dell'Impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

ART. 6 – CAMPIONATURA

A corredo dell'offerta e per ciascun lotto le imprese concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente al plico di cui all'articolo precedente entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, la seguente campionatura, preferibilmente nelle taglie di seguito indicate:

LOTTO n. 1:

INDUMENTI DA LAVORO ESTIVI

- n. 2 paia di pantaloni - taglia 50
- n. 2 giubbetti – taglia 50
- n. 2 camicie mezze - maniche – n.16 ½
- n. 2 berretti – taglia 56;
- n. 2 t – shirt manica corta – XL

LOTTO n. 2:

INDUMENTI DA LAVORO INVERNALI

- n. 2 paia di pantaloni - taglia 50

LOTTO n. 3:

INDUMENTI DA LAVORO INVERNALI

- n. 2 t – shirt manica lunga – XL
- n. 2 felpe – taglia 50

LOTTO n. 4

INDUMENTI DA LAVORO INVERNALI

- n. 2 berretti – taglia 56
- n. 2 giacconi – taglia 52
- n. 2 gilet alta visibilità taglia XL.

LOTTO n. 5

CALZATURE



ISO 9001 - Cert. n.285110



- n. 1 paio di calzature antinfortunistiche da lavoro estive – numero 43
- n. 1 paio di calzature antinfortunistiche da lavoro invernali – numero 43

La campionatura presentata dovrà consentire la verifica di conformità con quanto previsto negli allegati tecnici al presente CSA (con l'eccezione per il logo ASIA ed il colore) ed in particolare l'esame del tessuto, della foggia e della confezione. La verifica avverrà secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

In caso di aggiudicazione le forniture dovranno invece essere conformi alle specifiche tecniche allegate. Il pacco contenente la campionatura dovrà essere debitamente chiuso e sigillato e recare all'esterno un'etichetta con l'indicazione dell'impresa concorrente, il numero, il lotto e la data di gara.

L'ASIA si riserva di emettere il definitivo benestare all'impresa aggiudicataria, compiuti i controlli e gli esami di laboratorio sulla campionatura presentata.

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e nelle forme ivi prescritte, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia definitiva dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del suindicato decreto, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, a pena di esclusione dell'ATI, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b) e c) nonché III.2.2 del Bando di gara; i requisiti di cui al punto III.2.3) dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. In ogni caso l'impresa mandataria dovrà possedere i requisiti e eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275 D.P.R. 207/10)

La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre in sede di gara la dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA di cui al punto III.2.1) lettera a) del Bando di gara e l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché, ai soli fini di economia procedurale, apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 88 del D.P.R. 207/10.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione prevista dal succitato art. 49, il partecipante dovrà fornire debitamente sottoscritti dall'ausiliario/i:

- Modello 1 bis
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante.

e ai soli fini di economia procedurale:

- Modello Protocollo di legalità;

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata nonché di quella richiesta dalla stazione appaltante agli organi certificatori della P.A.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art.7 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15;
- b) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- c) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11;

- d) dichiarazione della composizione societaria o azionaria utilizzando il modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione;
- e) le **coordinate bancarie** (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L.136/2010 entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- f) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
- g) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

- i) indicare il responsabile della fornitura con recapito del telefono, radiomobile fax ed e-mail.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.

Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA procederà nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione prestata dall'impresa, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione nei confronti della prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

A prescindere dalla stipula, l'esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

11.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento sarà il Direttore Acquisti, dott. Ferdinando Coppola.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile della impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12.

Il RP, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 16.

11.2 – Direttore dell'esecuzione

È nominato Direttore dell'esecuzione il sig. Francesco Avolio, Responsabile della Gestione Magazzini ASIA.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento della fornitura. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile della fornitura è tenuto a verificare la

perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione.

ART. 13 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Luogo e termini di consegna

Le consegne dovranno essere fatte, franco destino, presso le Sedi di ASIA indicate nell'Allegato "1", dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali. La merce consegnata dovrà essere portata, a cura e carico della ditta aggiudicataria, nei locali indicati dai responsabili delle strutture. Si precisa che in sede di ordinativo, potrà prevedersi la consegna diretta anche presso sedi diverse da quelle indicate e comunque all'interno della Provincia di Napoli. La consegna degli indumenti, così come elencati nell'art. 1 del presente capitolato, dovrà rispettare il seguente calendario di consegna:

LOTTO 1

	ANNO 2014	ANNO 2015
	SETTIMANA 18	SETTIMANA 18
PANTALONI ESTIVI	4400	2200
GIUBBETTO ESTIVO	4400	2200
CAMICIA ESTIVA	4400	2200
BERRETTO ESTIVO	2200	2200
MAGLIETTA M/M VERDE ESTIVA	1000	

LOTTO 2

	ANNO 2014	ANNO 2015
	SETTIMANA 40	SETTIMANA 40
PANTALONI INVERNALI	4400	2200

LOTTO 3

	ANNO 2014	ANNO 2015
	SETTIMANA 40	SETTIMANA 40
T-SHIRT ML	4400	2200
FELPA	4400	2200

LOTTO 4

	ANNO 2014	ANNO 2015
	SETTIMANA 40	SETTIMANA 40
BERRETTO INVERNALE	2200	2200
GIACCONE INVERNALE	2500	0
GILET A.V.	6000	3000

LOTTO 5

	ANNO 2014	ANNO 2015
	SETTIMANA 18	SETTIMANA 18
CALZATURA ESTIVA	2200	2200
	ANNO 2014	ANNO 2015
	SETTIMANA 40	SETTIMANA 40
CALZATURA INVERNALE	2200	2200

13.2 Rilevazione delle taglie

La confezione dei capi dovrà essere realizzata dall'impresa aggiudicataria sulla scorta delle taglie dei dipendenti destinatari delle dotazioni di indumenti. Le taglie e le misure saranno comunicate dalla DIREZIONE ACQUISTI – nell'ordinativo di acquisto o in tempi immediatamente successivi e comunque dopo il definitivo benessere al campione presentato. Le taglie potranno essere rilevate anche mediante la collaborazione delle impresa aggiudicataria.

In generale l'impresa dovrà fornire capi che vanno dalla taglia 44 alla 60; per un massimo del 10% del totale potranno essere richiesti capi da realizzare su particolari tabelle misure senza variazione di prezzo .

13.3 Confezionamento

13.3.1 Confezionamento Lotto n. 1 – 2 – 3 - 4

Ogni singolo capo dovrà essere confezionato in busta di cellophane trasparente. L'ASIA, inoltre, fornirà alla ditta aggiudicataria dei singoli Lotti, per ogni singola sede (ad eccezione dei capi da consegnare presso il Magazzino Generale), l'elenco nominativo -nome, cognome, n. matricola- dei dipendenti destinatari degli indumenti da lavoro. Nell'elenco, per ogni dipendente, saranno riportati il numero capi per ciascuna tipologia e le relative taglie. Per ciascun dipendente l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire gli indumenti in apposita confezione.



Ciascuna confezione dovrà essere costituita da un involucro di cellophane trasparente, sigillato con foglio formato A4 posto nella parte superiore della confezione, riportante in caratteri stampatello :

- a) sede del dipendente;
- b) nome, cognome, matricola dipendente destinatario degli indumenti;
- c) quantità e descrizione dei capi contenuti nella confezione.

In caso di utilizzo di imballi di più confezioni del tipo richiesto, questi dovranno riportare all'esterno, su foglio formato A4 in caratteri stampatello, il numero totale delle confezioni contenute, nonché l'elenco dei dipendenti destinatari delle singole confezioni. Si precisa, in ogni caso, che il peso dei suddetti imballi non potrà superare il limite massimo previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Al Ddt (documento di trasporto) che accompagna la merce, che dovrà contenere l'elenco di tutti i capi consegnati, divisi per tipologia e taglie con l'indicazione delle quantità totali, dovrà essere allegato l'elenco nominativo dei dipendenti i cui indumenti sono oggetto della consegna, con la specificazione analitica dei capi consegnati.

13.3.2 Confezionamento Lotto n. 5

Ogni paia di scarpe dovrà essere confezionato in scatola di cartone. L'ASIA, inoltre, fornirà alla ditta aggiudicataria del Lotto n.5, per ogni singola sede e per ciascuna tipologia, l'elenco dei quantitativi suddivisi per misura. In caso di utilizzo di imballi di più confezioni del tipo richiesto, questi dovranno riportare all'esterno, su foglio formato A4 in caratteri stampatello, il numero totale delle scatole contenute con le relative misure. Si precisa, in ogni caso, che il peso dei suddetti imballi non potrà superare il limite massimo previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

13.4 Collaudo

Il collaudo consisterà nell'accertamento della corrispondenza di tutti i capi consegnati alle caratteristiche prescritte nel presente capitolato e negli annessi allegati e alla campionatura presentata dall'impresa ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato e delle eventuali motivate modifiche alle caratteristiche richieste in sede di definitivo benessere della campionatura.

L'accertamento di cui sopra verrà effettuato dal personale dell'ASIA, che potrà essere coadiuvato da tecnici esterni appositamente incaricati, con verifiche di conformità rispetto ai campioni consegnati e da prove tecniche di tipo distruttivo, mediante analisi di laboratorio, riguardanti la qualità, il tipo di tessuto, gli accessori, la foggia e la confezione. Il numero di capi sottoposti ad analisi (distruttive) a carico delle imprese fornitrici, non potrà eccedere il numero di 5 pezzi per ciascun tipo di indumento. Ulteriori analisi di laboratorio eventualmente richieste a caso da ASIA resteranno a carico di quest'ultima se i riscontri risulteranno conformi alle caratteristiche





richieste, in caso contrario saranno a carico dell'impresa fornitrice, oltre alle spese di reintegro dei capi analizzati e alle penalità previste dal presente capitolato.

I capi risultati, a seguito e secondo le modalità dei suddetti accertamenti, inidonei e/o imperfetti saranno restituiti all'impresa, la quale dovrà provvedere alla sostituzione e/o correzione dei capi difettosi senza indugio, a sua cura e spese. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, la mancata conformità della merce, riscontrata a seguito dei suddetti accertamenti, obbligando alla sostituzione/correzione della stessa, equivale a mancata consegna della fornitura.

Nell'eventualità, comunque, di capi non corrispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste e come da campione, sarà stabilita a carico del fornitore una penalità come previsto dal successivo art. 16.2. Tale penalità sarà ovviamente applicata solo nel caso in cui le caratteristiche del tessuto fornito siano fuori dei limiti di tolleranza rispetto ai parametri indicati in allegato. Nel caso di uso di tessuti diversi da quelli specificamente richiesti, così come di reiterati esiti negativi ai controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, l'ASIA si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.1.

13.4 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Si applica l'art.308 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Tali prezzi sono comprensivi, di tutti i costi e gli oneri connessi alla fornitura quali, in maniera meramente esemplificativa, i costi di trasporto, distribuzione, imballo, confezione nonché quelli connessi alla stipula del contratto. Tali costi sono, pertanto, da ritenersi a completo carico dell'impresa aggiudicataria.

I pagamenti saranno corrisposti a 60 gg. fine mese data fattura, per merce regolarmente collaudata e accettata. Le imprese potranno emettere fattura al termine della consegna di ciascuna tranches di fornitura, indicando il numero del relativo ordinativo e il CIG corrispondente al lotto di aggiudicazione.

Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante;

I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge 136/2010.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 80% della cauzione definitiva. L'ammontare



ISO 9001 - Cert. n.285110





residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del d.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

ART. 15 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

ART. 16 – PENALITÀ

16.1 Penali per ritardi nella ultimazione della fornitura

Qualunque causa di ritardo nella ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa fornitrice all'ASIA, mediante lettera raccomandata anticipata a mezzo fax; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati all'ASIA; sono considerate causa di forza maggiore soltanto gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dall'ASIA e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o comunque impediscano per un periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi.

Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità.

In caso di ritardo nella consegna della merce oggetto di gara rispetto ai termini stabiliti, verranno applicate le seguenti penalità:

- a) 0,3 % dell'importo della parte di fornitura non consegnata per ogni giorno naturale di ritardo e per i primi 10 giorni;



ISO 9001 - Cert. n.285110



- b) 0,5 % dell'importo come sopra per ogni giorno naturale di ritardo dopo i primi 10 giorni e fino al giorno dell'espletamento della fornitura.

Se il ritardo dovesse superare il ventesimo giorno senza che l'impresa abbia provveduto alla consegna integrale di quanto dovuto, l'ASIA, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

Alla mancata consegna nei termini previsti dal presente capitolato è da considerarsi equivalente la consegna di capi risultati difformi, a seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all'art. 13.4. In tal caso la consegna si considererà avvenuta solo dall'adempimento dell'obbligo di sostituzione/correzione di cui all'art. 13.4 e previa verifica della merce consegnata in sostituzione o degli interventi effettuati a correzione delle difformità riscontrate.

Le maggiori spese risultanti da un eventuale acquisto in danno, nonché gli importi delle penalità che dovessero essere applicate saranno trattenuti sulle fatture ammesse a pagamento.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo, non pregiudica l'ulteriore diritto di ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero all'ASIA dall'inadempimento dell'impresa fornitrice.

16.2 Penali per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni

Salvo quanto previsto agli artt. 13.4 e 16.1, l'ASIA si riserva di applicare, laddove la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, una penalità la cui entità, rapportata alla percentuale di scostamento dai parametri richiesti (tenuto conto delle tolleranze), sia compresa tra il 5% e il 15% del valore della fornitura inidonea e/o imperfetta.

Si considerano non consegnate quelle parti di fornitura che, in sede di collaudo, siano risultate affette da anomalie che riducano o impediscano l'utilizzo della fornitura.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli artt. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 19.1 del presente CSA.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

19.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 previa contestazione degli addebiti all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) Nelle ipotesi di cui al precedente art. 16;
- b) mancata sostituzione dei capi inidonei o imperfetti in sede di collaudo ed esiti negativi delle analisi di cui al precedente art. 13.4;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 17 e 18 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- e) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.
- f) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia con valore interdittivo.
- g) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la **violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari** nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione, mediante semplice nota scritta ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. f) e g) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli.** Il testo del Protocollo è disponibile sul sito www.asianapoli.it.

Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

19.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere anche parzialmente:

- unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.**

- ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare.**

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 20 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia.